



COMUNE DI POMAROLO
www.comune.pomarolo.tn.it



COMUNE DI VILLA LAGARINA
www.comune.villalagarina.tn.it



COMUNE DI NOGAREDO
www.comune.nogaredo.tn.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ufficio Appalti

Villa Lagarina, 28 febbraio 2018
Prot. n.: L957- 1421 - 28.02.2018

OGGETTO: Gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo "*Bocciodromo comunale*" e per la locazione commerciale dell'annesso "*Bar/tavola calda*" ubicati in località Giardini a Villa Lagarina, ai sensi degli art. 36 co. 9, 60 e 95 co. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 19 della L.P. 19 luglio 1990.

CODICE CIG: N. 74016101CC

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI VILLA LAGARINA, PIAZZA S. MARIA ASSUNTA N. 9, 38060 VILLA LAGARINA (TN).

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO DA STIPULARE: CONCESSIONE DEL BOCCIODROMO E LOCAZIONE COMMERCIALE DELL'ANNESSO BAR.

DURATA DEL CONTRATTO: 6 ANNI.

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: ORE 12.00 DEL GIORNO 04/04/2018.

APERTURA DELLE BUSTE: DA DEFINIRE.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: PROCEDURA APERTA DI CUI AGLI ARTT. 36 CO. 9, 60 E 95 CO. 2 D.LGS. 50/2016 E ART. 19 L.P. 23/1990.

PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA: IL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE (DOVUTO DAL CONCESSIONARIO) POSTO A BASE DI GARA È PARI AD EURO 8.000,00.= (OLTRE IVA DI LEGGE SE DOVUTA).

VALORE DELL'APPALTO: L'IMPORTO ANNUO STIMATO È PARI AD EURO 8.000,00 (OLTRE IVA DI LEGGE SE DOVUTA) CHE PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO CORRISPONDE AD EURO 48.000,00.= (OLTRE IVA DI LEGGE SE DOVUTA).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: IL SERVIZIO SARÀ AGGIUDICATO MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016 VALUTABILE IN BASE AGLI ELEMENTI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA (MAX PUNTI 85) ED ECONOMICA (MAX PUNTI 15). NON SARANNO AMMESSE OFFERTE IN RIBASSO RISPETTO ALL'IMPORTO A BASE DI GARA.

AVCPASS: SI'

Responsabile del procedimento di gara ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 è la dott.ssa Marianna Garniga.

Considerato:

- Che la documentazione di gara è allegata alla presente.
- Che, secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione a buste chiuse con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con la presente

SI RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 19 della L.P. 23/1990 che è indetta una gara a procedura aperta per l'affidamento dell'impianto sportivo "Bocciodromo comunale" e per la locazione commerciale dell'annesso "Bar/Tavola calda" ubicati in località Giardini a Villa Lagarina.

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- Modulo di auto-dichiarazione "Allegato A";
- Modulo di dichiarazione dei requisiti morali e professionali "Allegato B";
- Modulo di accettazione artt. 1341 e 1342 Codice civile "Allegato C";
- Modulo offerta economica "Allegato D";
- Bozza di contratto e relativi allegati restituiti firmati in ogni foglio per accettazione "Allegato E";
- Modulo offerta tecnica "Allegato F".

L'offerta dovrà contenere tutti i documenti indicati sopra e dovrà essere presentata con le modalità indicate nei paragrafi successivi. Gli allegati A, B, C, E ed il PASSOE vanno inseriti nella busta relativa alla documentazione amministrativa, l'allegato D nella busta relativa offerta economica e l'allegato F nella busta relativa all'offerta tecnica.

PREMESSE

Il Comune di Villa Lagarina, a seguito della deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 27 dicembre 2017 ed in ottemperanza a quanto stabilito dal Sottocapitolo III - "Gestione di Impianti con rilevanza imprenditoriale" del "Regolamento comunale relativo ai rapporti con le associazioni e all'assegnazione delle sedi, degli impianti sportivi e delle sale pubbliche", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 di data 22 dicembre 2014 e ss.mm. e vista la deliberazione della Giunta comunale n. 38 di data 20 febbraio 2018

INTENDE

concedere a terzi, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 19 della L.P. 23/1990, la GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE e la LOCAZIONE COMMERCIALE DELL'ANNESSO BAR/TAVOLA CALDA di via Giardini a Villa Lagarina per il periodo di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di stipula del contratto.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Possono presentare offerta per partecipare alla gara volta all'affidamento in concessione della gestione del "Bocciodromo comunale" e per la locazione commerciale dell'annesso "Bar/Tavola calda", ubicati in località Giardini a Villa Lagarina **gli imprenditori individuali, le società commerciali, le società cooperative che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della L.P. 14 luglio 2000 n. 9 e ss.mm.ii. in materia di esercizi di somministrazione aperti al pubblico.**

Non sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa né soggetti di carattere associativo né avvalimento al fine di conseguire requisiti non posseduti.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Si segnala che la procedura è soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012 così come aggiornata dalla delibera n. 157 di data 17.02.2016, pertanto la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. I concorrenti, pertanto, sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata

delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa.

AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente appaltante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

IMPORTO A BASE D'ASTA

Il prezzo a base d'asta, a titolo di canone di concessione da versare al Comune di Villa Lagarina nei termini e con le modalità previste dallo "Schema di contratto" è **stabilito in Euro 8.000,00.= (ottomila/00) annui**, oltre IVA di legge se dovuta.

Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 valutabile in base agli elementi contenuti nell'**Offerta tecnica (max 85 punti)** e nell'**Offerta economica (max 15 punti)**.

I concorrenti che ottengono un punteggio complessivo inferiore a 65 punti su 100 non sono ammessi alla graduatoria definitiva di aggiudicazione.

Per quel che riguarda **l'Offerta tecnica (max 85 punti)**, saranno valutati i seguenti profili:

1) Esperienza nella conduzione di impianti sportivi, bar o esercizi simili (max 20 punti).

In particolare verranno attribuiti:

Fino a 20 (venti) punti agli offerenti che forniranno referenze o che dimostrino altrimenti di aver maturato esperienza nella gestione di bocciodromi o altri impianti sportivi e/o bar o esercizi simili e/o comunque in attività imprenditoriali attinenti all'oggetto del contratto. Il punteggio sarà attribuito in particolare in riferimento alla dimostrata qualità dell'esperienza maturata che prevarrà sempre sulla durata.

2) Qualità del Progetto tecnico di gestione dell'impianto e annesso bar e qualità dell'organizzazione (max 45 punti).

Il Progetto tecnico di gestione dovrà dettagliare le **modalità organizzative** che si intendono attuare segnalando tutti gli elementi che potranno essere di valutazione da parte della Commissione di gara. Dovranno, tra le altre, essere sviluppate le modalità di gestione dell'impianto dal punto di vista della **manutenzione ordinaria**, con l'indicazione degli interventi programmati e della loro cadenza, con particolare attenzione al terreno di gioco, nonché le **modalità di gestione degli eventuali guasti improvvisi**.

Andrà altresì dettagliato il **programma delle pulizie** con indicazione degli interventi di carattere ordinario (cadenza giornaliera, settimanale o mensile) e degli interventi di carattere straordinario legate allo svolgimento di manifestazioni, gare ed altri eventi.

Particolare attenzione dovrà essere prestata al **piano di utilizzo del personale** addetto alla custodia, manutenzione, pulizia, direzione e coordinamento della sicurezza durante le attività con indicazione del numero degli addetti, dei relativi turni per coprire gli orari di apertura dell'impianto, delle eventuali qualifiche e dei corsi frequentati in materia di emergenza e/o sicurezza degli esercizi pubblici o degli impianti sportivi.

In particolare verranno attribuiti:

fino a 30 (trenta) punti, a seguito della valutazione qualitativa del Progetto tecnico di gestione presentato, in particolare in merito a questi specifici parametri: qualità delle proposte di organizzazione, gestione, conduzione e funzionamento del complesso; grado di innovazione proposta; qualità delle proposte di attività e loro articolazione annuale e/o stagionale; ampiezza

degli orari di apertura proposti;

fino a 3 (tre) punti, a seguito della valutazione qualitativa di eventuali attività e iniziative rivolte alla fascia giovanile della popolazione;

fino a 2 (due) punti, a seguito della valutazione qualitativa di eventuali attività e iniziative rivolte agli anziani;

fino a 10 (dieci) punti, a seguito della valutazione qualitativa di eventuali proposte migliorative finalizzate all'efficienza, all'ottimizzazione delle risorse e alla funzionalità del complesso bocciodromo-bar, nonché della qualità e delle modalità organizzative di eventuali servizi complementari.

3) Qualità e valore della proposta di riqualificazione del Bar/Tavola calda, con onere a carico del concorrente (max 20 punti).

Si precisa che i locali verranno locati vuoti e l'allestimento delle attrezzature, arredi ed apparecchiature saranno interamente a carico del gestore, mentre il bocciodromo risulta già dotato di tutti gli impianti ed attrezzature necessari per il suo pronto utilizzo.

In particolare verranno attribuiti:

fino a 10 (dieci) punti a seguito della valutazione qualitativa della proposta di arredamento del locale bar (le cui spese rimangono interamente in capo al gestore), attraverso la presentazione di una descrizione sintetica del tipo di arredamento proposto e di un bozzetto di massima;

10 (dieci) punti all'offerente che avrà indicato - producendo un preventivo di spesa di massima - il valore economico più alto degli interventi proposti. Alle rimanenti proposte sarà attribuito un punteggio decrescente in ordine inversamente proporzionale, secondo la seguente formula:
$$\text{Punteggio attribuito} = \text{Valore economico proposto} \times 10 / \text{Valore economico più alto}.$$

Per quel che riguarda **l'Offerta economica (max 15 punti)**, verranno attribuiti:

15 (quindici) punti al proponente che avrà offerto il canone di concessione annuo più alto. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio decrescente in ordine inversamente proporzionale, secondo la seguente formula:
$$\text{Punteggio attribuito} = \text{valore economico offerto} \times 15 / \text{Valore economico più alto}.$$

Non è previsto il ricorso alla valutazione delle offerte anomale.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

2.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente l'offerta tecnica, l'offerta economica e la documentazione amministrativa richiesta dal presente bando **dovrà pervenire alla Centrale Unica di Committenza - Ufficio Appalti**, istituita presso il **Municipio di Villa Lagarina**, piazza S. Maria Assunta n. 9, 38060 Villa Lagarina (TN), n. tel. 0464 494203, fax 0464 494217

A PENA DI ESCLUSIONE

ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO MERCOLEDÌ 04.04.2018

In uno dei seguenti modi:

- mediante **raccomandata** del servizio postale;
- mediante plico analogo alla raccomandata, inoltrato da **corrieri specializzati**;
- mediante **consegna diretta** all'Ufficio protocollo del Comune di Villa Lagarina all'indirizzo sopra citato, che ne rilascerà apposita ricevuta, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico di seguito indicati: da lunedì a venerdì: 08:30-12:30.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse al confronto concorrenziale le imprese il cui plico perverrà alla Centrale Unica di Committenza dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione del plico stesso, e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano alla Centrale Unica di Committenza dopo la scadenza del termine sopra indicato.

L'apertura delle offerte avverrà presso la sala riunioni al secondo piano del Municipio di Villa Lagarina, in piazza S. Maria Assunta n. 9

IN DATA E ORA DA DEFINIRE E CHE SARÀ COMUNICATA AI CONCORRENTI VIA EMAIL

2.2 CARATTERISTICHE DEL PLICO E DOCUMENTAZIONE

Il plico dovrà essere sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'impresa offerente.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il responsabile del procedimento ovvero il funzionario dallo stesso delegato ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il presidente della commissione di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga che, secondo le circostanze concrete, non vi sia stata violazione della segretezza dell'offerta.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura:

**"OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE BOCCIODROMO E
LOCAZIONE ANNESSO BAR LOCALITÀ GIARDINI VILLA LAGARINA"**

Il suddetto plico dovrà contenere la documentazione di seguito elencata:

1. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti (Allegato "A"), prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui ai successivi paragrafi della presente lettera di invito;
2. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali e professionali (Allegato "B");
3. dichiarazione relativa all'espressa accettazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. (Allegato "C");
4. Offerta economica in busta chiusa e sigillata con mezzo idoneo (Allegato "D");
5. Bozza di contratto e relativi allegati sottoscritti per accettazione in ogni foglio (Allegato "E");
6. Offerta tecnica e gestionale in busta chiusa e sigillata con mezzo idoneo (Allegato "F");
7. il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS.

La documentazione amministrativa - formata dagli allegati A, B, C, E ed il PASSOE - dovrà essere inserita nel plico d'invio e dovrà essere contenuta in apposita busta contrassegnata con la dicitura **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**.

La documentazione relativa all'offerta tecnica e gestionale (allegato "F") dovrà essere inserita nel plico e dovrà essere contenuta, **A PENA DI ESCLUSIONE, in apposita busta, sigillata con le modalità sopra previste, contrassegnata con la dicitura "OFFERTA TECNICA"**.

La documentazione relativa all'offerta economica (allegato "D") dovrà essere inserita nel plico e dovrà essere contenuta, **A PENA DI ESCLUSIONE, in apposita busta, sigillata con le modalità sopra previste, contrassegnata con la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".**

Il mancato inoltro della documentazione e dell'offerta o la mancata sottoscrizione in originale, comporta l'esclusione dalla gara.

2.3 RICHIESTA INFORMAZIONI

Ulteriori richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere rivolte, **esclusivamente per iscritto**, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: villalagarina@legalmail.it.

I chiarimenti dovranno essere richiesti entro le ore 12:00 di venerdì 16 marzo 2018 al responsabile del procedimento di gara.

L'Amministrazione risconterà le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta ossia:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta verrà inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito;
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceverà copia dei chiarimenti.

2.4 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.2

La documentazione sopra citata ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre, **devono essere firmati in originale** dal legale rappresentante o un suo procuratore.

3. CONTENUTI OFFERTA

Contenuti della documentazione di cui al precedente paragrafo 2.2

A) DICHIARAZIONI

Dichiarazione relativa a:

- DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OFFERENTE (denominazione, sede legale, dati del legale rappresentante), con indicazione del POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE ex art. 80 d.lgs 50/2016 (Allegato "A")
- REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PUBBLICO IN BASE ALLA L.P. 9/2000 e s.m. (Allegato "B");
- ESPRESSA ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE EX ARTT. 1341 E 1342 C.C. (Allegato "C").

Le dichiarazioni di cui sopra, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, devono essere rese **utilizzando preferibilmente i modelli A, B e C allegati al presente invito, da classificare nella categoria "Allegato amministrativo" (unitamente alla bozza di contratto sottoscritta), attestanti:**

MOTIVI DI ESCLUSIONE

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (ex L.P. 9/2000 e ss.m.)

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i motivi non espressamente previsti dalla normativa provinciale;
- oppure
- di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

Si riporta di seguito l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al [articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015](#), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile.

Precisazioni ai fini della compilazione della dichiarazione:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2014/24/UE, *"il concetto di **conflitti di interesse** copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto"*;
- ai sensi dell'articolo 67 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, *"2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza"....*

Ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 della medesima disposizione normativa, va rilasciata, oltre che dal legale rappresentante o suo procuratore che già sottoscrive la dichiarazione sub modello A, dai soggetti di seguito elencati:

- società in nome collettivo: un socio o direttore tecnico;
- società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.

ALTRE DICHIARAZIONI

"Di avere":

- preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nello schema di contratto di concessione del servizio e relativi allegati e di essere edotto di tutte le condizioni, circostanze e difficoltà di in cui deve svolgersi il servizio o di quelle che comunque possono influire sull'aggiudicazione e conseguente conduzione e di essere a conoscenza di tutti gli elementi necessari per la corretta formulazione dell'offerta con specifico riferimento a quelli relativi ad accessibilità, stato di manutenzione, dislocazione, dimensioni dei locali ed attrezzature in dotazione al complesso oggetto di concessione e locazione;
- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati di gara, comprese le planimetrie;
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del canone e sulle condizioni contrattuali;
- giudicato l'affidamento in concessione e la locazione commerciali nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il rialzo offerto;

- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il COMUNE DI VILLA LAGARINA da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo/e ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;
- di avere preso visione del "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dal Comune di Villa Lagarina con deliberazione n. 163 del 18/11/2014, il cui art. 2 estende l'ambito soggettivo di applicazione del Codice "anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione" e la cui violazione comporterà la risoluzione o la decadenza dal rapporto con l'Amministrazione comunale;
- di non svolgere incarichi di amministratore per il Comune di Villa Lagarina ovvero di presidente e amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dal Comune di Villa Lagarina.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2.1, pena l'esclusione.

Si rinvia a quanto prescritto dall'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 con specifico riferimento ai soggetti che devono rilasciare la dichiarazione relativamente alle sentenze e condanne (art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016).

L'Amministrazione procederà alla valutazione di quanto dichiarato ai sensi del presente paragrafo durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 6.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti di cui all'art. art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

B) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE EVENTUALE

- **Documentazione da presentare da parte delle imprese che hanno in corso una trasformazione.**

L'impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

- **Documentazione da presentare da parte di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio.**

Per la partecipazione di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si riportano di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e dell'art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 186-bis del R.D. 267/1942

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

- a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

Ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del precedente paragrafo, si provvederà a richiedere al concorrente, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara.

C) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica - in carta legale o resa legale - dovrà essere sottoscritta - A PENA DI ESCLUSIONE - dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa, compilata preferibilmente utilizzando l'allegato modello "D - Offerta Economica" - parte integrante e sostanziale del presente invito - o comunque nel pieno e puntuale rispetto dell'ordine e del contenuto delle attestazioni previste nel modello stesso.

L'offerta dovrà essere formulata indicando il canone annuale di concessione che si intende offrire (sia in cifre che in lettere) rispetto alla base d'asta pari ad Euro 8.000,00.= (ottomila/00) oltre ad IVA di legge se dovuta. Sono ammesse solo offerte in aumento.

Si precisa che in caso di discordanza la cifra indicata in lettere prevale rispetto a quella indicata in cifre.

ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il responsabile del procedimento ovvero il funzionario dallo stesso delegato ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta a causa della non integrità della busta.

Si ribadisce che comporta l'esclusione automatica dalla gara:

- la mancata produzione del documento "Offerta economica" con le modalità descritte;
- la mancata produzione del documento "Offerta tecnica" con le modalità descritte;
- la mancata presentazione della bozza di contratto e relativi allegati firmati su ogni pagina per accettazione;
- la presentazione dei documenti "Offerta economica" ed "Offerta tecnica" non firmati dal legale rappresentante o suo procuratore.

4. APERTURA OFFERTE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora più sopra indicati, in seduta pubblica, il Presidente della Commissione di gara, alla presenza di almeno altri due commissari selezionati in base alla comprovata esperienza tecnica, procede, in seduta aperta al pubblico:

- a) all'apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica della regolarità della documentazione contenuta nella busta "Documentazione amministrativa";
- b) ad aprire le buste contenenti l'offerta tecnica (busta "Offerta tecnica") siglando la documentazione ivi contenuta e verificandone la regolarità formale.

La seduta di gara viene quindi sospesa e le offerte tecniche pervenute vengono trasmesse, in apposito plico, alla Commissione tecnica all'uopo nominata che provvede, in seduta riservata, alla comparazione degli elementi dell'offerta e all'attribuzione dei punteggi con successiva predisposizione della graduatoria.

Il Presidente di gara procede quindi, nuovamente in seduta aperta al pubblico, alla lettura del verbale delle sedute riservate e all'apertura delle offerte economiche di cui alla busta "Offerta economica", alla lettura delle stesse e all'assegnazione dei relativi punteggi.

Procede quindi, alla formazione della graduatoria risultante dalla somma dei punteggi ottenuti dai singoli concorrenti per l'Offerta tecnica e per l'Offerta economica, escludendo dalla graduatoria definitiva di aggiudicazione i punteggi complessivamente inferiori a 65 punti su 100.

In seduta pubblica il Presidente comunicherà il risultato delle operazioni sopra citate e formulerà la graduatoria definitiva di aggiudicazione.

Delle date delle sedute pubbliche successive alla prima sarà data comunicazione per via telematica.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si provvederà al relativo sorteggio.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché abbia conseguito un punteggio complessivo di almeno 65/100.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione e dai commissari presenti.

A conclusione delle operazioni di gara, tramite posta elettronica certificata (PEC) verrà data

tempestivamente comunicazione dell'esito della stessa ai partecipanti.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

5. IMPOSTA DI BOLLO

Per la gara in oggetto l'importo dell'imposta di bollo, è pari ad Euro 16,00.= (n. 1 marca da bollo da Euro 16,00) da apporre sul modulo Offerta economica "Allegato D".

6. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L.P. 2/2016, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria (concordato in continuità aziendale), alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti, dichiarati nel corso della procedura di affidamento. Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro giorni 10 (dieci) dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, l'Amministrazione richiederà, a mezzo PEC, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) dalla nota di richiesta, **pena l'annullamento dell'aggiudicazione**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede **all'annullamento dell'aggiudicazione e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione** per i provvedimenti di competenza.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 57 della direttiva 2014/24/UE e dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e con spese a carico dell'affidatario.

La stipulazione del contratto di concessione è subordinata agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

L'impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte del Servizio di merito, i seguenti documenti:

- **GARANZIA DEFINITIVA** (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto), **PARI A 2 (DUE) ANNUALITÀ DEL CANONE OFFERTO** (oltre IVA di legge se dovuta) da costituirsi, a scelta del contraente, sotto forma di bonifico bancario a favore del Comune di Villa Lagarina o fideiussione bancaria contenente l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta del Comune e senza possibilità di opporre eccezione di qualsivoglia natura da parte del fideiussore, a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali compreso quello del rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale, del pagamento delle utenze, e del canone annuale alle scadenze previste.

8. TUTELA DELLA PRIVACY

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il **Comune di Villa Lagarina** intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 196/2003 sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
- il titolare del trattamento è il **Comune di Villa Lagarina**;
- responsabile del trattamento è il **Segretario comunale del Comune di Villa Lagarina**;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Per chiarimenti in merito alla tutela della privacy, è possibile rivolgersi alla Responsabile del procedimento di gara, dott.ssa Marianna Garniga, tel. 0464/494203, email: mariannagarniga@comune.villalagarina.tn.it; pec: villalagarina@legalmail.it.



La Responsabile del Procedimento di gara
dott.ssa Marianna Garniga

Allegati:

- Modulo di auto-dichiarazione "Allegato A";
- Modulo di dichiarazione dei requisiti morali e professionali "Allegato B";
- Modulo di accettazione artt. 1341 e 1342 Codice civile "Allegato C";
- Modulo offerta economica "Allegato D";
- Bozza di contratto e relativi allegati restituiti firmati in ogni foglio per accettazione "Allegato E";
- Modulo offerta tecnica "Allegato F".

